LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976

La legge 29 maggio 1976, n. 336, ha assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia, per l'attuazione degli interventi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 1976, un contributo speciale di complessivi 206,58 milioni di euro, in ragione di 5,16 milioni di euro per il 1976, di 10,33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 1977 al 1995 e di 5,16 milioni di euro per il 1996, da destinare alla concessione di contributi in conto interessi .
La legge 8 agosto 1977, n. 546, ha concesso poi, per le medesime finalità, un ulteriore contributo speciale di complessivi 206,58 milioni di euro, in ragione di 5,16 milioni di euro per il 1977, di 10,33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996 e di 5,16 milioni di euro per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge n. 336/76.
Per gli stessi interventi, l'art. 1, comma 2, della legge n. 828/83, ha successivamente assegnato un ulteriore contributo speciale di complessivi 103,29 milioni di euro, in ragione di 5,16 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002 .
Infine, con l'art. 1, comma 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono stati assegnati ulteriori contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità di cui trattasi per l'importo complessivo di 175,60 milioni di euro, in ragione di 15,49 milioni di euro annui per il periodo 1987-1996 e di 3,62 milioni di euro annui per il periodo 1987-2006 (cap. 8787).
Per effetto della predetta legislazione, l'autorizzazione di spesa complessivamente prevista in relazione alle citate finalità è risultata pari a complessivi 692,05 milioni di euro.
Peraltro, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento iscritto in bilancio (sul capitolo 8787/tesoro) per l' anno 1995 (30,73 milioni di euro), e le relative proiezioni per gli anni 1996 (37,18 milioni di euro) e 1997 (27,37 milioni di euro), in relazione a quanto previsto dalla tab. F) dalla legge finanziaria 1995, sono stati ridotti nella misura annua del 3%, riducendosi a 29,81 milioni di euro (- 0,92 milioni di euro) per l'anno 1995, a 36,06 milioni di euro (- 1,12 milioni di euro) per l'anno 1996 e a 26,55 milioni di euro (-0,82 milioni di euro) per l'anno 1997. In conseguenza di ciò anche l'autorizzazione di spesa complessiva si è rideterminata nel minore importo di 689,19 milioni di euro.
La successiva legge finanziaria 1996 (tab. F), inoltre, nel confermare per il predetto cap. 8787 gli stanziamenti previsti per l'anno 1996 (al netto del taglio del 3% come sopra disposto), ha altresì disposto la riduzione di quelli in precedenza previsti per il medesimo anno in relazione alla legge 879/86 sul capitolo 8787 (da 13,94 milioni di euro – 3% = 13,52 milioni di euro a 6,75 milioni di euro), facendo di conseguenza slittare all'anno 1998 l'importo di 6,77 milioni di euro

(13,52 milioni di euro – 6,75 milioni di euro). Per effetto di quanto sopra descritto l' importo complessivamente iscritto sul cap. 8787 per l'anno finanziario 1996 risulta pari a complessivi 29,28 milioni di euro, mentre quello previsto per i successivi anni risulta pari a 26,55 milioni di euro per l'anno 1997 e a 15,56 milioni di euro per l'anno 1998.

Le successive leggi finanziarie 1997 e 1998 (tab. F), hanno confermato gli importi come sopra individuati dalla legge finanziaria 1996 per gli anni 1997 e 1998 per il predetto capitolo, mentre hanno determinato in complessive 8,78 milioni di euro l'importo da iscrivere per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (in quest'ultimo anno il capitolo ha assunto la nuova numerazione 3711); iscrizione successivamente confermata anche per l'anno 2001 dalla legge finanziaria 1999, con il rinvio agli anni 2002 e successivi della residua autorizzazione di spesa (25,82 milioni di euro).

Dall'anno 2000, poi, in considerazione della natura corrente del trasferimento (iscritto sul cap. 3711), l'individuazione dello stanziamento annuale da iscrivere in bilancio avviene con la legge di bilancio: per l'anno in questione, comunque, è stato confermato lo stanziamento di 8,78 milioni di euro già previsto, da ultimo, dalla legge finanziaria 1999.

Analoga situazione si è riscontrata anche per l'anno 2001, con l'iscrizione in bilancio, sullo stesso cap. 3711, dello stanziamento già previsto per tale anno dalla legge finanziaria 1999 (8,78 milioni di euro).

Per quanto riguarda, infine, il trasferimento delle risorse come sopra individuate in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, i pagamenti sono stati effettuati fino all'anno finanziario 1996 seguendo la tempistica legata all'iscrizione in bilancio, sull'ex cap. 8787, dei relativi stanziamenti.

Nei successivi anni 1997, 1998 e 1999, di contro, non si è potuto provvedere al trasferimento dei finanziamenti annuali iscritti in bilancio in conseguenza delle disposizioni limitative dei pagamenti a carico del bilancio dello Stato previste dall'art,47, comma 1, della legge 27.12.1997, n.449 e dall'art.29, comma 12, della legge 23.12.98, n.448, cui è risultato interessato il cap. 8787.

Per tali anni, pertanto, le risorse di bilancio sono state soltanto impegnate in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, dando luogo alla formazione di residui propri per complessivi 50,89 milioni di euro, di cui 26,55 milioni di euro per l'anno 1997, 15,56 milioni di euro per l'anno 1998 e 8,78 milioni di euro per l'anno 1999.

Infine, nei successivi anni 2000 e 2001, l'attività di trasferimento delle risorse ha interessato soltanto le quote annuali iscritte in bilancio sulla competenza del cap. 3711 (ex cap. 8787), pari, per entrambi gli anni, a 8,78 milioni di euro, nel mentre nessun trasferimento ha interessato i residui passivi relativi agli anni 1997, 1998 e 1999 in considerazione della mancanza delle necessarie disponibilità di cassa.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato 2708 (ex 3711)

Leggi di riferimento L.n.336/76; L.n.546/77;L.n.828/82; L.n.879/86;

Modifiche intervenute nel 2001

Autorizzazioni complessive 689,19 *milioni di euro*

Situazione a tutto il 31.12.2001

(importi in milioni di euro)

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	663,37
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	663,37
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	612,48
d) economie a tutto il 31.12.2001	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	50,89
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	0
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	0

Situazione relativa al singolo anno

(importi in milioni di euro)

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	8,78
b) impegni assunti nel 2001	8,78
c) pagamenti effettuati nel 2001	8,78
d) economie nel 2001	0
e) residui propri nel 2001	50,89
f) residui di stanziamento nel 2001	0
g) perenzioni nel 2001	0

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi	5,68
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	5,68
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	5,68
c) pagamenti effettuati per i successivi sei mesi	5,68

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche

Con l'articolo 10 della legge in esame è stato assegnato un contributo speciale di 154,94 milioni di euro alla regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.
Il medesimo articolo 10 ha determinato in 16,79 milioni di euro la quota del predetto contributo per l'anno finanziario 1983, mentre con le leggi finanziarie dei successivi anni è stato provveduto ad individuare, volta per volta, nell'ambito della residua autorizzazione di spesa di 138,15 milioni di euro, gli importi da iscrivere nel bilancio statale, così come di seguito riportato:

Anno	milioni di euro	
1984	21,95	
1985	27,11	
1986	42,61	
1987	27,11	
1988/2001	18,08	(1,29 per anno, al lordo, per gli anni 1995-1997, delle riduzioni sotto indicate)
2002 e seg.	1,29	
totale	138,15	

Relativamente allo stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1995 (1,29 milioni di euro) si fa presente che lo stesso ha subito, in corso d'anno, una riduzione del 3% (pari a 0,04 milioni di euro) per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85. Analoga riduzione di 0,04 milioni di euro ha interessato, poi, le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997 nonché la corrispondente autorizzazione di spesa che pertanto, passa complessivamente da 154,94 milioni di euro a 154,82 milioni di euro.
Le leggi finanziarie 1996 e 1997 (Tab. F), tenuto conto delle riduzioni come sopra disposte, hanno confermato in 1,25 milioni di euro (1,29 milioni di euro – 0,04 milioni di euro), l'importo da iscrivere al cap. 8809 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per gli anni finanziari 1996 e 1997 in relazione alle finalità di cui trattasi (dall'anno 2000 il predetto capitolo ha assunto la nuova numerazione 8504), mentre le leggi finanziarie 1998, 1999, 2000 e 2001 (tabb. F) hanno determinato in 1,29 milioni di euro l'importo da iscrivere per gli anni 1998-2001 ed in 1,29 milioni di euro la residua autorizzazione di spesa da imputare all'anno 2002.

Le risorse come sopra individuate fino all'anno 2001, pari a complessivi 153,53 milioni di euro, sono state integralmente erogate in favore della regione Friuli-Venezia Giulia in relazione alle finalità della legge in esame.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato 7452 (ex 8809)

Leggi di riferimento Legge n.828/82

Modifiche intervenute nel 2001

Autorizzazioni complessive 154,82 *milioni di euro*

Situazione a tutto il 31.12.2001

(importi in milioni di euro)

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	153,53
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	153,53
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	153,53
d) economie a tutto il 31.12.2001	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	0
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	0
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	0

Situazione relativa al singolo anno

(importi in milioni di euro)

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	1,29
b) impegni assunti nel 2001	1,29
c) pagamenti effettuati nel 2001	1,29
d) economie nel 2001	0
e) residui propri nel 2001	0
f) residui di stanziamento nel 2001	0
g) perenzioni nel 2001	0

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0,64
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,64
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	0,64
c) pagamenti effettuati per i successivi sei mesi	0,64

LEGGE 2 MAGGIO 1983, N. 156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

Il comma 2 dell'articolo 1 della legge di cui trattasi, ha assegnato alla regione Marche un contributo speciale di 20,66 milioni di euro per la concessione di contributi pluriennali, in ragione di 1,03 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.
Per quanto riguarda lo stanziamento di 1,03 milioni di euro previsto per l'anno finanziario 1994, la legge finanziaria 1994 (tab. F) ne ha disposto lo slittamento agli anni 1997 e successivi, subendo poi un ulteriormente rinvio agli anni 2001 e successivi sulla base delle successive leggi finanziarie 1995-1998 (tabb. F).
Per l'anno 1995, lo stanziamento iniziale di 1,03 milioni di euro iscritto in bilancio è stato, in corso d'anno, ridotto del 3% (pari a 0,03 milioni di euro), per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85. Analoga riduzione ha riguardato le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 0,03 milioni di euro) e 1997 (- 0,03 milioni di euro), nonché la corrispondente autorizzazione di spesa che, complessivamente, è passata da 20,66 milioni di euro a 20,57 milioni di euro.
Le leggi finanziarie 1996 e 1997 (tabb. F), hanno poi confermato in 1,00 milioni di euro (1,03 milioni di euro – 0,03 milioni di euro) , gli importi da iscrivere sul cap. 8797 (dal 2000: cap.8571) per gli anni, rispettivamente, 1996 e 1997, mentre le leggi finanziarie 1998, 1999, 2000 e 2001 (tabb. F) hanno individuato di nuovo in 1,03 milioni di euro l'importo da iscrivere in bilancio per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, nonché in 2,07 milioni di euro l'importo residuale dell'autorizzazione di spesa da iscrivere per gli anni 2002 e successivi.
Le risorse come sopra individuate fino all'anno 2001, pari a complessivi 18,50 milioni di euro, sono state integralmente erogate in favore della regione Marche in relazione alle finalità della legge in esame.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato 7473 (ex 8571)

Leggi di riferimento Legge n.156/83

Modifiche intervenute nel 2001

Autorizzazioni complessive 20,57 *milioni di euro*

Situazione a tutto il 31.12.2001

(importi in milioni di euro)

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	18,50
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	18,50
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	18,50
d) economie a tutto il 31.12.2001	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	0
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	0
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	0

Situazione relativa al singolo anno

(importi in milioni di euro)

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	1,03
b) impegni assunti nel 2001	1,03
c) pagamenti effettuati nel 2001	1,03
d) economie nel 2001	0
e) residui propri nel 2001	0
f) residui di stanziamento nel 2001	0
g) perenzioni nel 2001	0

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi	1,03
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	1,03
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	1,04
c) pagamenti effettuati per i successivi sei mesi	1,04

LEGGE 27 MARZO 1987, N. 120 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 GENNAIO 1987, N. 8, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel Comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità.

Con l'art. 13-bis della legge in questione si è provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla regione Siciliana un contributo ai fini del completamento degli interventi posti a carico dello Stato per la ricostruzione e la riparazione edilizia delle zone colpite dal sisma del 1968.
Il finanziamento in questione è stato assicurato nell'ambito delle disponibilità complessivamente recate per tutti gli interventi dall'art. 6 della legge 22.12.1986, n. 910, di cui 36,15 milioni di euro per l'anno 1987 e 41,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
Relativamente agli interventi finanziati a carico dello stato di previsione del Ministero del Tesoro (cap. 8817), gli stanziamenti necessari sono stati individuati in complessivi 111,76 milioni di euro, in ragione di 33,47 milioni di euro per l'anno 1987, 38,63 milioni di euro per l'anno 1988 e 39,66 milioni di euro per l'anno 1989.
In relazione alle finalità sopra richiamate, inoltre, con l'art. 17, comma 5, della legge 11.3.1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), è stato disposto l'ulteriore finanziamento complessivo di 413,17 milioni di euro, ad incremento di quello già recato dalla citata legge 910/86, in ragione di 51,65 milioni di euro per l'anno 1988, di 77,47 milioni di euro per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di 103,29 milioni di euro per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
In particolare, per gli interventi finanziati a carico del Ministero del tesoro, è stata iscritta integralmente in bilancio l'integrazione di 51,65 prevista per l'anno 1988, mentre la legge finanziaria 1989 (tab. A) ha poi individuato, con riferimento all'ulteriore finanziamento recato dalla predetta legge n. 67 del 1988, in 45,45 milioni di euro, in 45,45 milioni di euro, in 50,61 milioni di euro e in 50,61 milioni di euro la quota da destinare per gli anni, rispettivamente, 1989, 1990, 1991 e 1992 alla regione Siciliana, portando il contributo complessivamente destinato al completamento degli interventi di cui all'art. 13-bis della legge 120/87 da 111,76 milioni di euro a 355,53 milioni di euro.
La predetta modulazione è stata confermata dalla legge finanziaria 1990 (tab. F) per l'anno 1990 e dalla legge finanziaria 1991 (tab. F) per l'anno 1991; per l'anno 1992 la legge finanziaria 1992 (tab.F) ha provveduto a frazionare l'importo residuale di 50,61 milioni di euro relativo all'anno 1992, determinando in 25,82 milioni di euro e in 24,79 milioni di euro, le quote da iscrivere in bilancio, rispettivamente, per gli anni 1992 e 1993.
Relativamente alla quota prevista per l'anno 1993, pari a 24,79 milioni di euro , la legge finanziaria 1993 (tab. F) ha provveduto a rideterminare in 14,46 milioni di euro l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1993, facendo slittare al successivo anno 1994 il restante importo di 10,33 milioni di euro .
Da ultimo la legge finanziaria 1994 (tab. F) ha provveduto a frazionare la quota dell'anno 1994 come sopra determinata, fissando in 5,16 milioni di euro

l'importo da iscrivere in bilancio per lo stesso anno ed in 5,16 milioni di euro l'importo residuo da far slittare all'anno 1995.
Con l'articolo 8, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, è stata incrementata per complessive 51,65 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 5, della legge n. 67/88 sopra richiamata, in ragione di 15,50 milioni di euro per l'anno 1992 e 36,15 milioni di euro per l'anno 1993, per la prosecuzione dei vari interventi delle zone del Belice.
A fronte della predetta autorizzazione di spesa integrativa sono state individuate, rispettivamente in 13,95 milioni di euro e in 34,60 milioni di euro, pari a complessivi 48,55 milioni di euro, le quote da assegnare al cap. 8817 per il finanziamento degli interventi posti a carico del Ministero del Tesoro per gli anni 1992 e 1993; conseguentemente l'autorizzazione di spesa si è rideterminata in complessive 404,08 milioni di euro (355,53 milioni di euro + 48,55 milioni di euro).
La legge finanziaria 1993 (tab. F) ha poi frazionato l'importo di 34,60 milioni di euro previsto per l'anno 1993, individuando in 19,11 milioni di euro la quota del predetto stanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1993 e in 15,49 milioni di euro quella da iscrivere per l'anno finanziario 1994.
La legge finanziaria 1994 (tab. F) ha successivamente rideterminato in 10,33 milioni di euro la quota del predetto finanziamento di 15,49 milioni di euro da iscrivere in bilancio per l'anno 1994, facendo slittare all'anno 1995 la restante parte di 5,16 milioni di euro.
Per consentire, poi, la prosecuzione degli interventi di cui trattasi, la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, ha autorizzato con l'art. 2, comma 10, una ulteriore spesa di complessivi 55,77 milioni di euro, in ragione di 18,59 milioni di euro per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, portando l'autorizzazione di spesa complessiva da 404,08 milioni di euro a 459,85 milioni di euro.
Con legge finanziaria 1995, infine, è stato provveduto, da un lato, al rifinanziamento per l'anno 1995 (tab. D) degli interventi relativi alla ricostruzione del Belice di cui all'art. 17, comma 5, della legge n. 67/88, per l'importo di 18,08 milioni di euro, portando l'autorizzazione di spesa complessiva a 477,93 milioni di euro, e, dall'altro, all'individuazione (tab. F), nell'ambito dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 1995 dalla sopra citata legge n. 493/93, pari a complessive 18,59 milioni di euro, in precedenza posta a carico del solo capitolo 8817/tesoro, di una quota parte pari a 5,34 milioni di euro, da destinare al finanziamento degli interventi nelle zone del Belice che fanno capo al Ministero dei lavori pubblici (cap. 9051), con corrispondente riduzione a 13,25 milioni di euro di quelli finanziati dal Ministero del Tesoro (cap. 8817), rideterminando l'autorizzazione di spesa complessiva a 472,59 milioni di euro (477,93 milioni di euro – 5,34 milioni di euro).
Nel corso dell'anno 1995, peraltro, per effetto delle disposizioni contenute dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85 lo stanziamento del cap. 8817/tesoro per l'anno finanziario 1995 pari a complessive 39,07 milioni di euro , è stato ridotto nella misura del 3% (pari a 1,17 milioni di euro), nonché la relativa proiezione per l'anno 1996 (- 0,08 milioni di euro) intendendosi ridotte di analogo ammontare le corrispondenti autorizzazioni di spesa, che passano, pertanto, - tenuto conto dell'integrazione disposta con la tab. D della legge

finanziaria 1995 (+ 18,08 milioni di euro) - da complessivi 472,59 milioni di euro a complessivi 471,34 milioni di euro.
La legge finanziaria 1996 (tab. F) ha confermato in 2,50 milioni di euro l'importo da iscrivere al cap. 8817 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1996, tenuto conto della riduzione come sopra disposta, a saldo dell'autorizzazione di spesa complessivamente recata dall'art. 17, comma 5, della legge n. 67/88.
Successivamente il CIPE, con delibera n. 32/98 del 17 marzo 1998, ha provveduto a rifinanziare ulteriormente gli interventi di cui trattasi per complessive 117,61 milioni di euro , di cui 40,14 milioni di euro da iscrivere al predetto cap. 8817 per l'anno finanziario 1998 e 38,73 milioni di euro per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (da quest'ultimo anno il capitolo ha assunto la nuova numerazione 8573), utilizzando parte delle risorse recate dalla legge n. 135/97, originariamente assegnate al Ministero dei lavori pubblici.
Per effetto del predetto rifinanziamento, l'autorizzazione di spesa di cui trattasi si è incrementata da 471,34 milioni di euro a 588,94 milioni di euro .
Successivamente, il rifinanziamento per l'anno 2000 di 38,73 milioni di euro è stato utilizzato per gli interventi posti a carico del cap.8573/tesoro limitatamente a 36,00 milioni di euro, mentre lo stanziamento residuale di 2,73 milioni di euro è stato invece trasferito al cap.8287 (ex cap.9051) del Ministero dei lavori pubblici, per il finanziamento degli interventi nel campo dell'edilizia pubblica, così come richiesto dai Comuni di Chibellina e Montevago destinatari delle somme e tenuto conto del parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice.
In conseguenza di tale ultima variazione, l'autorizzazione di spesa complessiva destinata agli interventi di ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 si è definitivamente determinata in 586,21 milioni di euro, integralmente erogati in favore della regione Siciliana.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato 8573

Leggi di riferimento Legge n.120/87

Modifiche intervenute nel 2001

Autorizzazioni complessive 586,21 *milioni di euro*

Situazione a tutto il 31.12.2001

(importi in milioni di euro)

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	586,21
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	586,21
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	586,21
d) economie a tutto il 31.12.2001	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	0
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	0
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	0

Situazione relativa al singolo anno

(importi in milioni di euro)

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	0
b) impegni assunti nel 2001	0
c) pagamenti effettuati nel 2001	4,42
d) economie nel 2001	0
e) residui propri nel 2001	0
f) residui di stanziamento nel 2001	0
g) perenzioni nel 2001	0

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati per i successivi sei mesi	0

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 432, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria

L'articolo 1 della legge di cui trattasi ha disposto la concessione di un contributo speciale di complessive 640,41 milioni di euro, per il periodo 1989-1992, in favore della regione Calabria per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.
La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla norma in esame, in ragione di 361,52 milioni di euro per il biennio 1989-1990 e di 278,89 milioni di euro per gli anni 1991-1992, subordinandone la erogazione alla presentazione al Ministero del Tesoro di apposita dichiarazione del Presidente della Giunta regionale attestante sia la entità della spesa sostenuta che la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dalla richiamata legge n. 664/84.
Con legge finanziaria 1992 (tab. D), è stato poi provveduto a rifinanziare l'intervento recato dalla legge n. 432/90 per l'importo di 206,58 milioni di euro.
Con l'art. 3, comma 9, della legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, è stato concesso alla regione Calabria per il perseguimento delle finalità sopra richiamate un ulteriore contributo speciale di complessive 692,05 milioni di euro per il periodo 1993-1995, in ragione di 201,42 milioni di euro per l'anno 1993, di 232,41 milioni di euro per l'anno 1994 e di 258,22 per l'anno 1995.
Ai sensi, peraltro, del successivo art. 8, comma 4 - bis della stessa legge n. 236/93 il contributo previsto per gli anni 1994 e 1995 è stato ridotto, rispettivamente, di 1,81 milioni di euro e di 1,39 milioni di euro , per provvedere alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione dello stesso comma 4 - bis, passando, di conseguenza, a 230,60 milioni di euro per l'anno 1994 e a 256,83 milioni di euro per l'anno 1995.
La legge finanziaria 1994 (tab. F), relativamente alla quota prevista per l'anno 1994, pari a 230,60 milioni di euro, ha provveduto a rideterminare in 204,78 milioni di euro l'importo da iscrivere in bilancio al cap. 8789 per il medesimo anno 1994, facendo slittare al successivo anno 1995 la restante parte di 25,82 milioni di euro integrando di pari importo lo stanziamento già previsto per quest'ultimo anno dalla predetta legge n. 236/93 (pari a 256,83 milioni di euro), portandolo a complessive 282,65 milioni di euro.
Quest'ultimo importo, peraltro, è stato successivamente ridotto a 231,01 milioni di euro con legge finanziaria 1995 (tab.F), la quale ha fatto slittare all'anno 1996 la restante parte di 51,64 milioni di euro.
Per effetto, poi, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento iscritto al predetto cap. 8789 per l'anno 1995, pari a 231,01 milioni di euro, è stato ridotto nella misura del 3% (pari a 6,94 milioni di euro), come pure la relativa proiezione per l'anno 1996 (- 1,54 milioni di euro), intendendosi di conseguenza ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che, complessivamente, passa da 1.535,84 milioni di euro a 1.527,36 milioni di euro.
Per l'anno 1996, nel mentre il residuo finanziamento di 50,10 milioni di euro

(51,64 milioni di euro – 1,54 milioni di euro) derivante dalla legge 336/93 di cui trattasi, è risultato soppresso per effetto delle disposizioni contenute all'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con la tab. D allegata alla legge finanziaria è stato previsto il rifinanziamento, per lo stesso anno, delle finalità recate dalla predetta legge per l'importo di 101,23 milioni di euro, poi rideterminato in euro 80,57 milioni di euro, per lo slittamento dell'importo di 20,66 milioni di euro all'anno 1998 per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425.
Le successive leggi finanziarie 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 (tabb. D), hanno disposto l'ulteriore rifinanziamento fino all'anno 2003 gli interventi di cui alla citata legge 236/93, per l'importo complessivo di 673,46 milioni di euro, così riferiti:

Anno	1997	+ 77,47	(LF 1997)
"	1998	+ 75,40	(LF 1998)
"	1999	+ 77,47	(LF 1999)
"	2000	+ 77,47	(LF 2000)
"	2001	+163,72	(LF 2000: 77,47; LF 2001: 86,25)
"	2002	+ 103,81	(LF 2000: 77,47; LF 2001: 26,34)
"	2003	+ 98,13	(LF 2001)

In conseguenza di tale evoluzione finanziaria l'autorizzazione complessiva di spesa è passata da 1.527,36 milioni di euro (fino al 1995) a 2.251,95 milioni di euro (fino all'anno 2003).
Il rifinanziamento previsto per l'anno 2001 (pari a complessivi 163,72 milioni di euro) è stato utilizzato per gli interventi posti a carico del cap.8640/tesoro, limitatamente all'importo originario di autorizzazione di spesa, pari a 77,47 milioni di euro, mentre lo stanziamento residuale di 86,25 è stato trasferito al cap.9277/economia del Dipartimento di sviluppo e coesione in relazione all'accordo di programma quadro per la riqualificazione ambientale, sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Calabria.
Ne consegue che il complesso delle risorse attribuite alla regione Calabria per le finalità della legge n. 236 del 1993, a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio sul cap. 8640 (ora 7499) fino all'anno 2001 e sulle proiezioni 2002 e 2003 conseguenti alla tab. F allegata alla legge finanziaria 2001, si sono definitivamente rideterminati a tutto l'anno 2002 in complessivi 2.165,70 milioni di euro (2.251,95 milioni di euro – 86,25 milioni di euro).
Per quanto riguarda, infine, i pagamenti disposti in favore della regione Calabria per le finalità sopra richiamate, gli stessi, con riferimento alla situazione a tutto l'anno 2001, sono stati corrispondenti al totale dei finanziamenti iscritti in bilancio e cioè pari a complessivi 1.963,76 milioni di euro (totale 2.165,70 milioni di euro – quota 2002 103,81 milioni di euro – 98,13 milioni di euro).

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato 7499 (ex 8640)

Leggi di riferimento Legge n.432/90

Modifiche intervenute nel 2001 Legge n.448/2001 (L.F. 2002 - Tab.D)

Autorizzazioni complessive 2.165,70
263,38 (rifinanziamento LF 2002)
totale 2.429,08 *milioni di euro*

Situazione a tutto il 31.12.2001

(importi in milioni di euro)

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	1.963,76
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	1.963,76
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	1.963,76
d) economie a tutto il 31.12.2001	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	0
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	0
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	0

Situazione relativa al singolo anno

(importi in milioni di euro)

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	77,47
b) impegni assunti nel 2001	77,47
c) pagamenti effettuati nel 2001	77,47
d) economie nel 2001	0
e) residui propri nel 2001	0
f) residui di stanziamento nel 2001	0
g) perenzioni nel 2001	0

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	145,12
c) pagamenti effettuati per i successivi sei mesi	145,12

LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 433

Disposizione per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge in esame ha previsto, tra l'altro, l'assegnazione alla regione Siciliana di un contributo straordinario di complessive 1.998,68 milioni di euro per il periodo 1991-1996, per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla stessa legge n. 433/91 in ragione di 103,30 milioni di euro per l'anno 1991, di 126,53 milioni di euro per l'anno 1992, di 224,66 milioni di euro per l'anno 1993, di 490,63 milioni di euro per l'anno 1994, di 516,46 milioni di euro per l'anno 1995 e di 537,11 milioni di euro per l'anno 1996.

La scansione temporale dei finanziamenti relativi agli anni 1993/1996 ha formato oggetto, peraltro, di rimodulazione da parte delle leggi finanziarie 1993, 1994 e 1995 (tabb. F), le quali hanno previsto le seguenti diverse iscrizioni in bilancio per gli anni in considerazione:

- anno 1993	51,65	milioni di euro
- anno 1994	51,65	milioni di euro
- anno 1995	77,47	milioni di euro
- anno 1996	258,23	milioni di euro
- anno 1997	516,46	milioni di euro
- anno 1998 e segg.	813,42	milioni di euro
Totale	1.768,86	milioni di euro

Lo stanziamento iscritto inizialmente in bilancio per l'anno 1995 (pari a 77,47 milioni di euro), ha subito poi una riduzione nella misura del 3% (pari a 2,32 milioni di euro) per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85; analoga riduzione ha interessato peraltro anche le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 7,75 milioni di euro) e 1997 (- 15,49 milioni di euro). Pertanto anche la corrispondente autorizzazione di spesa complessiva si è ridotta, di conseguenza, dagli iniziali 1.998,69 milioni di euro a 1.973,13 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli stanziamenti (ridotti) relativi agli anni 1996 (250,48 milioni di euro) e 1997 (500,97 milioni di euro), la legge finanziaria 1996 (tab. F) ha provveduto a rimodularli, rideterminando conseguentemente in 175,60 milioni di euro l'importo da iscrivere sul cap. 8778 del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1996 e in 232,41 milioni di euro la quota da iscrivere al medesimo capitolo per l'anno 1997. Inoltre, è stato individuato in 361,52 milioni di euro l'importo da iscrivere per l'anno 1998 ed in 795,34 milioni di euro milioni